

TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

(Costituzione)

E' costituita la società "Banca Popolare di ~~Mantova~~Milano – Società per azioni".

~~Essa deriva dalla preesistente Società per Azioni denominata "Banca Operaia di Pescopagano", nata dalla trasformazione della Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano società cooperativa a responsabilità limitata, costituita con atto del 11/8/1883.~~

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

La società fa parte del "Gruppo ~~Bipiemme – Banca Popolare di Milano~~[●]" iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Gli amministratori forniscono alla Capogruppo i dati e le informazioni richiesti per l'emanazione delle disposizioni stesse.

Art. 2

(Oggetto Sociale)

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Art. 3

(Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre ~~2050~~2020 (~~duemilacinquantaduemilaventi~~) e può essere prorogata per deliberazione ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4

(Sede Sociale)

La società ha sede legale e amministrativa in ~~Mantova~~Milano.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 2.968.290,00[●] (Euro ~~duemilioni~~~~novecento-~~~~sessantottomiladuecentonovanta[●]~~) ed è rappresentato da numero 4.150.500[●] (~~unmilione~~~~centocinquanta~~~~milacinquecento[●]~~) azioni ordinarie, da nominali Euro 2,58 (Euro due virgola cinquantotto) ciascuna.¹

Il capitale può essere aumentato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 6

(Azioni)

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 7

(Azionisti)

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio ed ogni altro recapito o indirizzo dei soci è quello risultante dal libro soci o comunque comunicato alla società.

Il recesso spetta unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge. Il recesso è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della società nonché in caso di introduzione, modifica, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità Giudiziaria di MantovaMilano.

Art. 8

(Acquisto delle proprie azioni)

La società, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge, può acquistare proprie azioni.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 9

(Organi della società)

Sono Organi della società:

1. l'Assemblea degli Azionisti;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale;

1 L'indicazione dell'ammontare del capitale sociale e del numero azioni sarà inserita a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio del previsto conferimento del ramo d'azienda di Banca Popolare di Milano Scarl.

Art. 10

(Assemblea degli Azionisti)

~~L'assemblea~~L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

(Convocazione dell'Assemblea e sue competenze)

~~L'assemblea~~L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

Essa è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo, purché in Italia ~~o nei Paesi membri dell'Unione Europea~~, indicato nell'avviso di convocazione.

~~L'assemblea~~L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi contemplati dalla legge, con le modalità e nei termini di volta in volta previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare e la data, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è pubblicato ~~sul sito internet della Società e sul quotidiano "Italia Oggi", nonché~~ con le ~~altre~~ modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. ~~L'assemblea~~Ove fosse prevista per legge la pubblicazione sulla stampa, ovvero nel caso in cui fosse applicabile l'art. 2366, comma 2, cod. civ., si procederà alla convocazione mediante pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "Milano Finanza".

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In ogni caso l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari. Delibera inoltre sui criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

~~L'assemblea~~L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

In mancanza delle formalità per la convocazione, ~~L'assemblea~~L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano ~~all'assemblea~~all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

Art. 12

(Intervento all'Assemblea e rappresentanza)

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Possono intervenire in ~~assemblea~~Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione per l'intervento in ~~assemblea~~Assemblea inviata alla società dagli intermediari depositari, in conformità alle proprie

scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto entro i due giorni non festivi precedenti ~~l'assemblea~~l'Assemblea. Ai fini dell'ingresso in ~~assemblea~~Assemblea dovrà essere esibita copia dell'anzidetta comunicazione.

Le azioni oggetto di comunicazione ai sensi del precedente comma non possono essere cedute a partire dal secondo giorno non festivo precedente ~~l'assemblea~~l'Assemblea e fino alla chiusura ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in ~~assemblea~~Assemblea ai sensi di legge.

La relativa delega deve essere ~~scritta e vistata~~conferita per ~~autentica della firma, da Notaio, ovvero da un dirigente o funzionario della società, e contenente~~iscritto e, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente, deve contenere il nome del rappresentante.

Tale delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Art. 13

(Presidenza dell'Assemblea)

~~L'assemblea~~L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, ai sensi del successivo art. 19.

In loro mancanza, ~~l'assemblea~~l'Assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato ~~dall'assemblea~~dall'Assemblea anche fra persone estranee alla società.

Ove lo ritenga opportuno, il Presidente ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale.

Il Presidente ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Salvi i casi previsti dallo statuto, il Presidente non può disporre votazioni a scrutinio segreto.

Il Presidente può nominare tra gli intervenuti due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Art. 14

(Costituzione e Deliberazione dell'Assemblea)

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche sociali sono adottate a maggioranza relativa; ~~in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano d'età.~~

Le deliberazioni ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea sono assunte in modo palese.

La partecipazione ~~all'assemblea~~all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio – televisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo ~~del proprio ufficio di presidenza~~degli incaricati accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, ~~l'assemblea~~l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Presidente ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea ed il Segretario, ovvero il Presidente ed il Notaio redigono e sottoscrivono il verbale.

Art. 15

(Proroga dell'Assemblea)

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in una seduta, il Presidente può prorogare ~~l'assemblea~~l'Assemblea non oltre il giorno seguente mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Art. 16

(Verbale delle Assemblee)

Le deliberazioni ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale redatto dal Segretario, contenente le indicazioni previste dalla legge.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, quando nominati.

Nei casi di legge ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19, nonché dal Segretario del Consiglio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea.

Art. 17

(Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 95 (~~novacinque~~) membri, anche non azionisti.

~~Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.~~

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea durano in carica per un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I singoli Consiglieri possono essere rieletti.

~~Almeno 2~~Almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere ~~qualificabili~~idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto. In particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo statuto.

Almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione deve essere qualificabile come Amministratore indipendente.

Ai fini del presente statuto, sono considerati "Amministratori indipendenti" gli amministratori che precede sono qualificati come indipendenti gli Amministratori in possesso non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o

di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
- b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli “amministratori esecutivi” ed i “dirigenti con responsabilità strategiche” – della banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la banca, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della banca abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca;
- e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della banca, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la banca, una sua controllata, con alcuno dei ~~requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter~~, rispettivi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la banca, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la banca;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti;
- g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto ~~comma~~, D. Lgs. 58/1998. grado, il convivente *more uxorio* o i figli del convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) degli amministratori della banca ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- h) se è stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo, sono considerati “amministratori esecutivi”:

- (i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'art. 2381, secondo comma, cod. civ. e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;

(ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;

(iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Inoltre, sempre ai fini del presente articolo, sono considerati “dirigenti con responsabilità strategiche” i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle precedenti lettere e) ed f) del presente articolo.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono comunque in capo ad ~~almeno altri due Amministratori~~ altro Amministratore.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società ove hanno carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta ~~aper~~ volta vigente.

~~Gli Amministratori vengono nominati secondo le disposizioni che seguono.~~

~~La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste.~~

~~A tal fine, ogni socio che da solo o congiuntamente con altri detenga almeno il 5% del capitale sociale avente diritto al voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista, contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione di almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, quarto comma, D. Lgs. 58/1998. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale 10 giorni prima dell'Assemblea.~~

~~All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:~~

~~a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, 6 Amministratori;~~

~~b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, 2 Amministratori;~~

~~c) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore, primo candidato della lista stessa.~~

~~Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori verranno scelti all'interno di tale lista. Nel caso in cui siano state presentate due liste, dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 Amministratori.~~

~~Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore indipendente:~~

~~(i) il candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione;~~

~~(ii) il candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.~~

~~Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore indipendente tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.~~

~~Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore indipendente tratto da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il candidato non indipendente~~

~~risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.~~

Art. 18

(Sostituzione degli Amministratori)

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione ai sensi di legge, ~~scegliendoli ove possibile tra i non eletti delle liste di appartenenza.~~ I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima ~~assemblea~~ Assemblea.

Se, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli Amministratori rimasti in carica, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

~~Qualora occorra sostituire uno degli Amministratori appartenenti alle liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierlo, ove possibile, fra i candidati indicati in tale lista, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dal presente Statuto per la carica.~~

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 19

(Cariche Consiliari)

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono demandate al Consigliere più anziano d'età.

Le funzioni di Segretario possono essere conferite ad un Dirigente o Funzionario della Società stessa o ad altra persona esterna designata dal Consiglio stesso.

Art. 20

(Adunanza del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ~~sentito anche il Direttore Generale,~~ di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio Sindacale o da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce, di norma, presso la sede della società ~~e, ma~~ può riunirsi anche altrove purché in Italia.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di

trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, con avviso da inviare, mediante telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione potrà essere inviata mediante telefax o posta elettronica almeno 1 (un) giorno prima della riunione.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi nella stessa forma e nello stesso termine. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo che la legge preveda quorum più elevati.

Art. 21

(Deliberazioni del Consiglio)

Le votazioni in seno al Consiglio sono palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che la legge preveda quorum più elevati; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 22

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge:

~~a)~~ il trasferimento della sede, nel territorio nazionale;

~~b)~~ a) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie;

~~c)~~ b) l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della società, fermo il disposto dell'art. 29 del presente statuto;

~~d)~~ c) l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso;

~~e)~~ d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ.;

~~f)~~ e) le deliberazioni di fusione, ivi inclusa la fusione per incorporazione della società nella Capogruppo, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;

~~g)~~ f) le deliberazioni di scissione, nei casi in cui la legge consente l'applicazione dell'art. 2505-bis; cod. civ.;

nonché ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge o dallo statuto.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni normative, anche regolamentare, pro tempore vigente, le deliberazioni – da assumersi nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento - concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito;
- b) le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale;
- d) la determinazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della ~~struttura organizzativa dell'azienda~~ banca e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- e) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze, uffici e rappresentanze;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- g) gli atti di acquisto e di disposizione su beni immobili e diritti di godimento su immobili;
- h) l'istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive o di coordinamento;
- i) la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe, anche in materia di erogazione del credito e di gestione corrente;
- j) la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità ~~alle norme~~, di controllo dei rischi e di antiriciclaggio;
- k) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca.

Art. 23

(Compenso degli Amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta un compenso per esercizio determinato dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità allo statuto. In difetto di espressa determinazione, per questi ultimi può provvedere il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 24

(Verbali del Consiglio)

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale, da iscriversi nel relativo Libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal Segretario.

I verbali, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal Presidente o dal Segretario.

Art. 25

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi ~~e~~ da 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati ~~dall'assemblea~~ dall'Assemblea.

~~La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste.~~

~~A tal fine, ogni socio che da solo o congiuntamente con altri detenga almeno il 5% del capitale sociale avente diritto al voto, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale 10 giorni prima dell'Assemblea.~~

~~Alla elezione dei componenti del collegio sindacale si procederà come segue:~~

- ~~a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti 2 Sindaci Effettivi e 1 un Sindaco Supplente;~~
- ~~b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 Sindaco Effettivo e 1 sindaco supplente.~~

~~Al Sindaco Effettivo indicato nella lista di minoranza sarà conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale.~~

~~Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, tutti i Sindaci verranno scelti all'interno di tale lista. Nel caso in cui venga a mancare un Sindaco Effettivo questi viene sostituito dal sindaco supplente eletto nella lista del Sindaco sostituito. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta dal sindaco supplente tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.~~

~~Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:~~

~~Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.~~

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

~~L'assemblea~~L'Assemblea determina inoltre la retribuzione annua spettante ai Sindaci Effettivi, fissa per l'intero periodo di durata del loro mandato. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività.

Non possono essere eletti ~~sindaci~~Sindaci, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche secondaria, pro tempore vigente, nonché dai regolamenti interni.

I componenti il Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale riferisce, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.

Ai Sindaci spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'esercizio dei propri poteri, in via meramente esemplificativa, il Collegio Sindacale ha dunque facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.

Art. 26

~~(Controllo contabile)~~ Revisione legale dei Conti

~~Il controllo contabile è esercitato da~~ La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione iscritta nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

Art. 27

(Composizione della Direzione Generale)

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

(Direttore Generale)

La Direzione Generale cura la parte esecutiva delle operazioni sociali; ha il potere di proposta in materia di assunzione del personale, di promozione e revoca; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale prende parte, con funzioni propositive e consultive, e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, il Direttore Generale dà esecuzione alle deliberazioni degli

Organi Amministrativi e sovrintende al funzionamento della società e allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive degli Organi Amministrativi stessi. Avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la funzione vicaria ad altro membro della Direzione, con pienezza di facoltà e poteri. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 29

(Poteri di firma)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'art. 19.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore Generale e agli altri componenti la Direzione Generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore Generale e, in sua vece, agli altri componenti la Direzione Generale, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente fra loro, spetta la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a Dirigenti, Funzionari e dipendenti della società.

Il Consiglio può, inoltre, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della società in giudizio.

TITOLO V

BILANCIO

Art. 30

(Bilancio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Art. 31

(Ripartizione degli utili)

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale fino a che non sia raggiunto il minimo previsto dalla legge;
- ~~una quota non inferiore al 10% a riserva statutaria;~~
- il residuo, a disposizione ~~dell'assemblea~~dell'Assemblea per dividendo agli azionisti e per le destinazioni che ~~l'assemblea~~l'Assemblea stessa vorrà determinare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, saranno prescritti a favore della società e saranno devoluti alla riserva statutaria.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32

(Scioglimento e norme di liquidazione)

In caso di scioglimento della società, ~~l'assemblea~~l'Assemblea nomina i Liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.